



Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione

---

***Servizio antidiscriminazioni***

*Strada per Longera 228- 34133 Trieste (Italia)*  
*Tel. – Fax 040/368463 – e-mail: [antidiscriminazione@asgi.it](mailto:antidiscriminazione@asgi.it)*

*ASGI sede di Udine, via S. Francesco d'Assisi, 39- Udine (Italia)*  
*Tel. – Fax 0432/507115 – e-mail: [info@asgi.it](mailto:info@asgi.it)*

*ASGI Sede legale, Via Gerdil, 7 – 10152 Torino (Italia)*  
*Tel. fax. 011/4369158 – e-mail: [segreteria@asgi.it](mailto:segreteria@asgi.it)*

**Trieste/Torino, 18 marzo, 2014**

**Spett. Segreteria Direzione Generale  
Azienda Ospedaliero-Universitaria  
Città della Salute e della Scienza  
Corso Bramante, 88 - 10126 Torino - 1° Piano  
Tel. 011 - 6335202/5211/5721 Fax. 011 - 6336675  
E-mail: [dg@cittadellasalute.to.it](mailto:dg@cittadellasalute.to.it)**

**E p.c. UNAR  
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali  
Dipartimento Pari Opportunità  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Largo Chigi, 19  
ROMA  
e-mail: [unar@unar.it](mailto:unar@unar.it)**

**OGGETTO: Vs. Avviso di selezione per n. 1 praticante avvocato interessato a svolgere la pratica forense. Deliberazione direttore generale n. 179/2014.**

Egr. Signori,

Il servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) è un network di avvocati e consulenti legali operante a livello nazionale nel settore del diritto dell'immigrazione e dell'asilo e del diritto anti-discriminatorio italiano ed europeo.

Si scrive la presente in relazione all'avviso di ricerca indetto dall'Azienda ospedaliero-universitaria "Città della Salute e della Scienza" di Torino in data 6 marzo scorso per la posizione di praticante avvocato interessato a svolgere la pratica forense presso la medesima struttura.

L'avviso di ricerca è stato emanato in conformità alla deliberazione del direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria n. 179/2014 dd. 25.02.2014.

L'avviso di ricerca prevede tra i requisiti di ammissione la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, con l'equiparazione prevista per gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Riteniamo che detto requisito di cittadinanza e la conseguente esclusione dalla partecipazione alla selezione dei cittadini di Stati terzi non membri dell'Unione europea non sia conforme alla normativa europea ed italiana e costituisca pertanto un criterio discriminatorio.

Si precisa, infatti, al riguardo che l'art. 11 c. 1 della direttiva europea 109/2003 sui cittadini di Paesi terzi lungosoggiornanti prevede che questi debbono godere dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda l'esercizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma, purchè questa non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri, al pari di quanto previsto per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea (in proposito si veda anche Tribunale di Milano, ordinanza 29 agosto 2013, in [http://www.asgi.it/home\\_asgi.php?n=2870&l=it](http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2870&l=it)). Ugualmente, gli artt. 23 e 24 della direttiva europea 2004/38 prevedono che i familiari del cittadino dell'Unione europea, qualunque sia la loro cittadinanza, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in uno Stato membro, hanno diritto di esercitare un'attività economica come laboratori subordinati o autonomi e godono di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato membro nel campo di applicazione del trattato. Tali garanzie di parità di trattamento sono estese anche ai familiari extracomunitari di cittadini italiani, in virtù del divieto di 'discriminazioni a rovescio' (art. 23 d.lgs. n. 30/2007). Infine, anche i rifugiati e titolari della protezione sussidiaria hanno diritto di accesso alle attività di lavoro autonomo e alle libere professioni in condizioni di parità di trattamento con i cittadini nazionali, secondo quanto previsto dalla direttiva europea 2004/83, così come recepita dal d.lgs. 251/2007 e successive modificazioni (in particolare art. 25).

La parità di accesso alle attività di lavoro autonomo deve necessariamente estendersi anche a quelle attività formative che pur non costituendo in sé attività di lavoro, sono propedeutiche ed obbligatorie all'esercizio delle libere professioni, quali la pratica forense, poichè altrimenti il principio di parità di trattamento verrebbe a perdere la propria funzione pratica.

Peraltro, la stessa legge di riordino della professione di avvocato (L. 31-12-2012, n. 247) prevede la possibilità di iscrizione all'albo di avvocato e di accesso alla pratica forense da parte del cittadino di Paese terzo non membro dell'Unione europea che ha conseguito la laurea di giurisprudenza in un'Università italiana ed è titolare di permesso di soggiorno, così come del cittadino di Stato terzo che ha ottenuto il riconoscimento in Italia della laurea conseguita in un Paese terzo non membro dell'Unione europea, unitamente all'attestato di superamento della prova attitudinale da parte del Consiglio Nazionale Forense, sebbene in questo caso, viene previsto il limite delle quote annuale dei flussi di cui al T.U. immigrazione (limite che dovrebbe valere solo ai fini dell'iscrizione all'albo e non della pratica forense).

In conclusione si chiede con la presente la modifica dell'avviso di ricerca indetto per la selezione di un praticante avvocato interessato a svolgere la pratica forense presso la Vs. Azienda ospedaliero-universitaria e la riapertura dei termini del medesimo, in scadenza il prossimo 31 marzo, al fine di consentire anche ad eventuali candidati di cittadinanza extracomunitaria di prendervi parte.

Ringraziando per l'attenzione che Vorrete porre alla presente, porgiamo i nostri migliori saluti.

**p. il servizio antidiscriminazioni ASGI**  
**dott. Walter Citti**